



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
 Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
 degli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado
 di Brescia e provincia

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 01 settembre 2018. Indicazioni operative.

Con D.M. 919 del 23/11/2017 e la nota MIUR prot. 50436 del 23/11/2017 sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo dal 1 settembre 2018 di tutto il personale del comparto scuola.

Il termine per la presentazione delle relative istanze e delle eventuali revoche è stato fissato al **20 Dicembre 2017**.

Per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione dell'istanza è fissato al **28 Febbraio 2018**.

Tutte le domande di cessazione dal servizio e le loro eventuali revoche devono essere presentate utilizzando **esclusivamente la procedura web POLIS "Istanze on line"** presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it).

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del **20 dicembre 2017** e saranno indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità che ha la competenza ad accoglierle o meno, in presenza dei presupposti normativi di riferimento.

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

L'importante novità contenuta nella circolare ministeriale è che l'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato da parte delle competenti sedi INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che verranno comunicati con una nota congiunta MIUR/INPS.



I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancato diritto al personale scolastico che abbia prodotto domanda di dimissioni.

CONVALIDA CESSAZIONI AL SIDI

Altra importante novità di quest'anno, rispetto a quanto avveniva precedentemente, è che le cessazioni dal servizio dovranno essere convalidate al SIDI dalle istituzioni scolastiche, solo dopo l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte delle competenti sedi INPS.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE

Le domande per il pagamento della pensione diretta ordinaria, dovranno essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'INPS, previa registrazione ;**
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Si sottolinea che la presentazione della domanda di pensione è indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS ed è diversa dall'istanza di cessazione da servizio che è interruttiva del rapporto di lavoro.

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI

Si rammenta che in base alla normativa vigente i requisiti necessari per accedere al trattamento pensionistico sono:

PENSIONE ANTICIPATA

- **Personale femminile con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi entro il 31 dicembre 2018.**
- **Personale maschile con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi entro il 31 dicembre 2018.**
- **Personale femminile che opta per il sistema di calcolo contributivo "Opzione donna" ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge n. 243 del 2004 che possiede il requisito di anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di età anagrafica pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre 2015.**
- **Personale maschile e femminile con i requisiti pre-Fornero con un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni entro il 31/12/2011;**

PENSIONE DI VECCHIAIA

- **Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018 (a domanda) o entro il 31 agosto 2018 (d'ufficio);**



- Personale maschile e femminile che compie **65** anni di età **entro il 31 agosto 2018** e che matura un'anzianità contributiva, rispettivamente, di **42 anni e 10 mesi** o di **41 anni e 10 mesi entro la medesima data (collocamento d'ufficio)**.

RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO

Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Nello specifico è stato abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992 confluito nell'art. 509, comma 5 del decreto legislativo n. 297/1994.

Tuttavia, l'art. 1, comma 257 della legge 208/2015 ha previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio oltre il limite di età.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un provvedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio oltre il limite di età per raggiungere il minimo pensionistico. Ne consegue che nel 2018 potranno chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva.

E' inoltre necessario richiamare l'attenzione su quanto previsto dalla l. 125/2013, la quale fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 24, c. 4 della l. 201/2011 (riforma Fornero), ha statuito che **il limite per il collocamento d'ufficio (65 anni per i dipendenti dello Stato) non è stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il dipendente ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.**

I provvedimenti per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite d'età, dovranno essere emessi dalle istituzioni scolastiche entro il **28 febbraio 2018** e trasmessi, via PEC, sia a questo Ufficio Pensioni che alla sede INPS di Brescia.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota a tutto il personale interessato.

IL DIRIGENTE REGG.

Mario Maviglia

